



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

Roma, 4 ottobre 2013

Prot. 4540/ADO/dr

Al Signor Presidente  
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
della provincia di Caserta  
Viale Medaglie D'Oro n. 7  
81100 Caserta

Oggetto: Perito Industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni – progettazione impianti fotovoltaici e impianti elettrici – esclusione – attestato di certificazione energetica - possibilità.

Rispondiamo alla Vostra nota prot n. 92513 del 29 luglio 2013 e alla successiva e-mail di sollecito del 2 ottobre u.s. in merito all'abilitazione alla progettazione di impianti fotovoltaici ed elettrici da parte di un perito industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni. Inoltre, si chiede se il professionista suddetto sia abilitato ad emettere attestati di certificazione energetica.

In via preliminare, preme evidenziare che la situazione attuale circa lo straripamento dai limiti delle competenze professionali, stabilite *ex lege* per le singole specializzazioni, è questione ben nota al Consiglio Nazionale, tenuto conto che la stessa interpretazione dei suddetti limiti è risolta a livello periferico, caso per caso, dai singoli Collegi professionali.

Premesso quanto sopra, si espone che solo l'iscrizione all'Albo professionale, previo il superamento dell'esame di Stato abilitante, consente l'esercizio della libera professione e, quindi, il riconoscimento delle relative competenze professionali. Sicchè, non è possibile riconoscere in capo al perito industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni la competenza alla progettazione di impianti elettrici, in quanto non provvisto della necessaria specializzazione.

A tale proposito, il Ministero dell'Istruzione – Div. IV – Sez. II Direzione Generale per l'Istruzione Tecnica, con nota n. 2143 del 28 luglio 1993, ha chiarito che *“le specializzazioni “Elettronica industriale” ed “Elettrotecnica”, possono essere considerate “affini”, ma, ovviamente, non equivalenti, dal momento che sono diversi i relativi piani di studio ed altrettanto diversi i profili professionali, quali risultano definiti dal D.P.R. 1222 del 30 settembre 1961”*. E successivamente, con nota prot. n. 3093 del 28.11.1994 ha ribadito l'esclusione dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale per quei Periti Industriali elettronici, che abbiano svolto il praticantato presso un Perito Industriale Elettrotecnico.

Pur tuttavia, è necessario svolgere qualche considerazione sulla tipologia di impianto elettrico, costituito da quello di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Invero, un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico, costituito essenzialmente dall'assemblaggio di più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano l'energia solare incidente per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, della necessaria componente elettrica (cavi) ed elettronica (inverter) ed eventualmente di sistemi meccanici-automatici ad inseguimento solare.

A tale premessa, va aggiunto che il D.M. 9 marzo 1994 ha accorpato gli indirizzi “Elettronica industriale” e “Telecomunicazioni” nella specializzazione in “Elettronica e Telecomunicazioni”, che ha regolato l'indirizzo, come si legge nel preambolo del decreto, *“considerata l'esigenza di ammoder-*



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

Roma, 4 ottobre 2013

Prot. 4540/ADO/dr

*nare gli orari ed i programmi degli istituti tecnici industriali degli indirizzi per l'elettronica industriale, per l'elettrotecnica, per le telecomunicazioni e per la meccanica in relazione all'evoluzione tecnologica ed ai mutamenti intervenuti nei processi produttivi", il quale descrive il seguente profilo: Il Perito per l'Elettronica e Telecomunicazioni è competente all' "analisi e dimensionamento delle reti elettriche lineari e non lineari; analisi delle caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi di generazione, elaborazione e trasmissione di suoni, immagini e dati; partecipazione al collaudo ed alla gestione di sistemi di controllo, comunicazione, elaborazione delle informazioni, etc, anche complessi, compresa la sovrintendenza alla manutenzione degli stessi; progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi semplici, ma completi, di automazione e di telecomunicazione, compresa la valutazione, anche economica, della componentistica presente sul mercato ..." (cfr. D.M. 9 marzo 1994).*

Alla conoscenza dell' "analisi e dimensionamento delle reti elettriche lineari e non lineari", "la progettazione, realizzazione e collaudo di sistemi semplici, ma completi, di automazione", l'ordinamento professionale, al D.M. 23 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod., recante "Regolamento per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale", All. B, tra gli argomenti oggetto della prova scritta o scritto grafica, per l'indirizzo in "Elettronica e Telecomunicazioni", come modificato dal D.M. 9 marzo 1994, prevede: "Progettazione ed esecuzione di apparati impiegati in sistemi automatici di controllo e misura: schemi di principio ed a blocchi della soluzione, dimensionamento delle varie parti e scelta dei componenti, disegno normalizzato; analisi, sintesi e dimensionamento di dispositivi elettronici per la generazione ed il trattamento di segnali a bassa, media ed alta frequenza, per la modulazione e demodulazione, per la trasmissione nello spazio, per la commutazione e la trasmissione simultanea di dispositivi elettronici di potenza, di dispositivi logici e programmabili; utilizzazione di strumenti informatici nel progetto, nell'analisi e nel calcolo, materiali e tecniche impiegati nella costruzione di sistemi automatici di controllo e misura; strumenti e tecniche di misura e collaudo degli apparati elettronici; manutenzione di sistemi elettronici; ricerca guasti e loro riparazione; preventivi dei costi degli apparati elettronici; valutazione della presentazione e stima del valore".

A tal fine, va considerato che il percorso formativo mette in stretta correlazione il titolo di specializzazione con lo svolgimento della pratica professionale, concepita quale approfondimento e/o conseguimento delle abilità pratico-professionali connesse al "titolo formativo", non già come "valore autonomo", in quanto semplice presupposto per l'ammissione agli esami di Stato.

Invero, è proprio l'esame di Stato che "abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale (Corte Cost. n. 77 del 1964), è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione. È quindi all'esame di abilitazione professionale che occorre far riferimento al fine di stabilire se un soggetto possa compiere una determinata attività. L'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista" (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum).

Nell'Elenco degli indirizzi specializzati degli istituti tecnici per periti industriali (DPR n. 1222/1961) possono individuarsi specializzazioni puntuali e dotate di un elevato profilo professionale, integrando e specificando quanto dispone l'art. 16 R.D. 275/1929, in tal modo confermando che il titolo di studio con la relativa specializzazione caratterizza l'intero percorso formativo e professionale.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

Roma, 4 ottobre 2013

Prot. 4540/ADO/dr

In questa netta distinzione di attività progettuali e di contenuto della prestazione (anche con riferimento ai “beni” della vita che l’opera del professionista deve assicurare in tema di tutela della sicurezza degli impianti, il Tar Liguria, con sentenza depositata il 16 dicembre 2004, pubblicata il 2 febbraio 2005, n. 137, ha escluso che il progetto relativo all’impianto previsto dalla L. n. 46/90 (abrogata dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, entrato in vigore il 27 marzo) potesse essere sottoscritto da professionisti che non posseggono le necessarie cognizioni tecnico-scientifiche.

Pertanto, dalla valutazione del percorso formativo del Perito elettronico e delle telecomunicazioni e dall’analisi delle conoscenze tecnico scientifiche presupposte alla progettazione di impianti elettrici, non può utilmente argomentarsi alcuna connessione e, quindi, riconoscersi al Perito Industriale con la specializzazione in oggetto alcuna competenza.

Una differente interpretazione di tipo genericamente abilitativa di tutti i professionisti, non avrebbe comportato il richiamo specifico alla sanzione penale né l’espressa menzione della nozione <<di propria personale responsabilità>> del singolo professionista, con la quale si intende far riferimento – in assenza di un univoco indirizzo derivante dalla norma primaria – a quella “speciale abilitazione”, cui fa riferimento l’art. 348 cod. pen.

Diversamente, il perito elettronico e delle telecomunicazioni, in linea di principio, possiede le conoscenze specifiche alla progettazione di impianti elettrici per la produzione di energia attraverso impianti fotovoltaici, così come descritte e sottolineate citando il DM 9 marzo 1994, il DM 445/91, in relazione alla prova dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale nella specializzazione in elettronica e telecomunicazione.

Pur se non richiesto, si porta a conoscenza dell’iscritto che, per quanto, invece, attiene alla possibilità di redigere l’attestazione della certificazione energetica, il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, entrato in vigore il 12 luglio 2013, recante *Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*” (in Gazz. Uff., Serie Generale n.149 del 27-6-2013), stabilisce all’art. 2, comma 4, lettera d) che “Il tecnico abilitato di cui alla lettera b) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, e di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5. Il soggetto in possesso di detti requisiti e’ tecnico abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici”.

Quindi, il professionista perito industriale in elettronica e telecomunicazioni, iscritto al relativo Collegio professionale, potrà redigere attestazioni di prestazioni energetiche, ai sensi del suindicato regolamento, a patto che, oltre all’iscrizione all’albo, consegua un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, organizzato da enti ed organizzazioni, indicati dal regolamento.

A tale proposito, si informa che, al fine di consentire anche al perito industriale in elettronica e telecomunicazioni di redigere gli attestati di prestazione energetica degli edifici senza ulteriori corsi di qualificazione, diversamente da quanto attualmente previsto, il Consiglio Nazionale si è già interessato a proporre alle Autorità competenti un progetto di modifica al regolamento, includendo, insieme al professionista in elettronica e telecomunicazioni, anche gli iscritti nelle specializzazioni in metal-



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06 420084 – Fax +39 06 420084 44/45 – [www.cnpi.it](http://www.cnpi.it) – [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it) – C.F. 80191430588

*Roma, 4 ottobre 2013*

*Prot. 4540/ADO/dr*

lurgia, industrie metalmeccaniche, elettronica industriale, costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare, industria navalmeccanica.

Disponibili ad ogni ulteriore ed eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Angelo Dell'Osso)

IL PRESIDENTE  
(Giampiero Giovannetti)